

Sentenza n. 864/2021 pubbl. il 12/04/2021

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice

dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] di R.G. avente ad oggetto *“nullità negoziale; restituzioni”*

tra

[REDACTED]

(rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] come da mandato allegato all'atto di citazione)

ATTORI

e

[REDACTED]

(rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], come da procura in calce alla comparsa di costituzione)

CONVENUTA

* * * * *

All'udienza del 22.12.20, celebrata a *“trattazione scritta”* secondo le prescrizioni dettate dalla normativa



emergenziale, la causa è stata assegnata in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti, qui da intendersi richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I [REDACTED] convengono in giudizio la [REDACTED] già [REDACTED], con cui hanno perfezionato in data [REDACTED] (la [REDACTED] in veste di terza datrice d'ipoteca) un mutuo fondiario di € [REDACTED] (Euro [REDACTED]) con piano di rimborso decennale andato a compimento, eccependo: l'illecita pattuizione di interessi usurari, tenuto conto che il solo tasso effettivo di mora supera la soglia antiusura ex legge 108/96; l'indeterminatezza degli stessi ex art.117/6 del TUB a cagione della discrasia tra il TAEG/ISC indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto.

Gli attori, sulla scorta della perizia allegata, chiedono pertanto la declaratoria di nullità parziale del contratto per le indicate causali; la rimodulazione del mutuo da oneroso a gratuito in applicazione della sanzione ex art.1815 c.c. o, in subordine, l'applicazione degli interessi al tasso minimo dei b.o.t. ex art.117/7 del TUB; la condanna ex art.2033 c.c. dell'istituto di credito a restituire le somme incassate indebitamente.

[REDACTED] eccepisce la prescrizione di ogni diritto e l'infondatezza dell'avverso dedotto; assume, in particolare, che: la pattuizione osserva i requisiti di cui all'art.117 del TUB e rispetta la soglie antiusura per il tasso d'interesse corrispettivo; il saggio moratorio esula dal fenomeno usurario, non ha alcun collegamento funzionale con la prima categoria di interessi e non può quindi minare la validità della relativa clausola; improprio è il riferimento ad un supposto t.e.mo., legato a simulazioni astratte ed inattendibili.

* * * * *

l) L'eccezione di prescrizione va disattesa.

La banca eccipiente non ha dimostrato che il rapporto creditizio si è estinto anticipatamente nel '02.



II) Le domande attrici vanno però rigettate.

II.1) Il contratto di mutuo fondiario del [REDACTED] reca, in modo analitico, le condizioni economiche regolanti il rapporto creditizio con il relativo piano di rimborso, in modo da soddisfare le prescrizioni formali e le regole di trasparenza a tutela della clientela.

Il prestito prevede un importo finanziato di € [REDACTED] (Euro [REDACTED]) da restituire mediante la corresponsione di n.121 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi corrispettivi al saggio del 6,25% annuo per il preammortamento e dalla seconda rata al tasso parametrato RIBOR maggiorato dello spread di 1,25 punti percentuali (al momento della stipula 5,950% annui), da rimborsare secondo l'allegato piano di ammortamento a rata costante (c.d. alla francese).

Il contratto fissa gli altri oneri e, in caso di inadempimento, gli interessi moratori nella misura di 6 punti percentuali in più del tasso contrattuale corrente al momento della mora (art.5).

Il valore del costo globale dell'operazione risulta pari al 6,181% annuo.

Ad avviso degli attori, tale parametro sarebbe inferiore a quello effettivamente applicato (6,183%), e la divergenza renderebbe invalida la clausola determinativa degli interessi.

L'assunto è infondato.

La presunta anomalia, quand'anche esistente, non incide sugli elementi strutturali del contratto e men che meno è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall'art.117/6 del T.U.B.

L'ISC (o TAEG), introdotto dalla Delibera CICR 4.3.03, è un "indice" comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia, che nella modificata Circolare n.229/99 ha prescritto la menzione di tale "voce" nel contratto e nel documento di sintesi aventi ad oggetto mutui ed altri finanziamenti, ai fini della trasparenza



bancaria.

E' evidente che non si è al cospetto di un tasso determinativo dell'interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto ma di uno strumento riassuntivo che svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo dell'operazione creditizia prima di accedervi.

In altri termini, l'ISC non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale, ragion per cui non assurge a regola d'invalidità del contratto ai sensi dell'art.117/6 TUB, che si riferisce solo a "tassi, prezzi e condizioni" (ex multis, Trib. Roma 2.3.20 n.4570 e 3.1.20 n.43; Trib. Milano 5.2.20 n.1029; Trib. Cosenza 24.1.20 n.158; Trib. Monza 2.5.19 n.1004; Trib. Torino 14.11.18 n.5233; Trib. Napoli 9.7.18; Trib. Bologna 9.1.18 n.34).

Stante l'assenza di una specifica norma dal tenore analogo all'art.125 bis co.6 del TUB (prevista dal legislatore, a partire dal 2010, per il solo caso del credito al consumo e non per il mutuo ipotecario), l'erronea quantificazione del TAEG/ISC, dunque, si traduce in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea a determinare alcuna invalidità contrattuale - tantomeno della sola clausola relativa agli interessi - ma possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (evenienza che non rientra nel *thema decidendum*).

* * * * *

II.2) E' da escludere la pattuizione di interessi corrispettivi di natura usuraria.

L'assunto di parte opponente fa leva su una perizia di parte di cui non si condividono metodica e risultati finali.



Inconcepibile è l'autonoma configurazione di un "T.E.E.A.", viziata a monte dall'errata inclusione della commissione per estinzione anticipata (aliquota del 2% del capitale residuo: art.7 delle condizioni generali di contratto) nella base di calcolo del t.e.g.

La c.e.a. è un onere affatto eventuale che, peraltro, sul piano ontologico non costituisce una componente "remunerativa" del credito (ai sensi dell'art.1 legge n.108/96) ma assolve alla più limitata funzione di corrispettivo per l'esercizio del pattuito *ius poenitendi* del cliente (art.1373 c.c.), facultato ad interrompere anzitempo il rapporto contrattuale con l'istituto di credito.

La penale, in sostanza, non è "collegata all'erogazione del credito" ma è rivolta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipata estinzione (Trib. Milano 9.5.17; conf. Trib. Lecce 29.6.20 n. 1510; Trib. Roma 11.10.19 n.19541; Trib. Palermo 19.5.19 n.2329; Trib. Parma 20.3.19 n.461; Trib. Ancona 8.3.19 n.468; Trib. Sulmona 15.2.18; Trib. Salerno 5.6.17; Trib. Torino 15.6.15).

Concorda con tale impostazione anche il Giudice penale, secondo cui la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità (profitto illegittimo) ai fini dell'integrazione del delitto di usura (Cass.12/5683).

Non è corretto, dunque, rideterminare - in via ipotetica (l'evento risolutivo non si è comunque verificato nel caso di specie) - il t.a.e.g. dell'operazione negoziale con l'aggiunta della c.e.a., e ciò trova conforto nelle linee operative dettate da Bankitalia (in materia, hanno natura di norme tecniche autorizzate), che escludono l'onere affatto eventuale, disomogeneo rispetto alle voci remunerative collegate al fisiologico svolgimento del rapporto creditizio.

Applicate (solo) quelle voci remunerative si ha che il costo totale del prestito, per stessa ammissione degli



attori, è inferiore al tasso soglia del 10,995% riferito alla categoria "mutui" (TEGM del 7,33 ex d.m.24.9.98 aumentato del 50%), ai sensi dell'art.2/4 legge n.108/96 operante *ratione temporis*.

* * * * *

Il.3) Parte attrice non ha concreto interesse a dolersi della misura pattuita per gli interessi moratori, il cui tasso effettivamente deborda dal limite antiusura (tasso convenzionale del 11,950% superiore alla soglia del 10,995%, che per la mora ante '03 non prevede maggiorazioni di sorta: cfr. Cass. S/U 18.9.2020 n.19597).

Il motivo è duplice.

Il primo risiede nel fatto che, contrariamente a quanto assumono gli attori, l'illiceità del patto sugli interessi di mora non può che colpire quella convenzione usuraria e non gli interessi nella loro interezza.

In sintesi, l'effetto "caducatorio" ex art.1815/2 c.c. inerisce la singola pattuizione *contra legem* e, nell'ipotesi in cui le parti convengono altri interessi inferiori al tasso soglia, la relativa disposizione deve ritenersi valida e non vi è modo che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione.

In caso di inadempimento del debitore, quindi, la soglia usuraria si raffronta solo all'interesse moratorio previsto e applicato (Cass.17/21470; Cass.18/27442; Cass.19/26286).

Su questa linea d'indirizzo si pone il *dictum* delle Sezioni Unite citate, che ha escluso in radice la gratuità del mutuo e, nel contempo, ha sancito che il mutuatario inadempiente è comunque tenuto a corrispondere gli interessi moratori, non nella misura (usuraria) pattuita bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.1224/1 c.c..

La seconda ragione è legata all'apparente andamento "fisiologico" del rapporto sino a naturale scadenza.



Sentenza n. 864/2021 pubbl. il 12/04/2021

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

Non risulta che il [REDACTED] abbia maturato insoluti né che la Banca abbia riscosso somme a titolo di interessi di mora.

Non essendo prospettabile una lesione attuale di posizioni soggettive o uno stato di incertezza oggettiva da rimuovere è di tutta evidenza che l'azione di nullità della clausola negoziale difetta d'interesse (art.100 cpc) e che va altresì rigettata la domanda di ripetizione d'indebito.

* * * * *

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, così definitivamente provvede:

- rigetta le domande attrici;
- condanna gli attori a rifondere alla [REDACTED] le competenze di lite, che liquida in Euro [REDACTED], oltre rsg, iva e cap come per legge;

Taranto, 12.4.2021.

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)



Sentenza n. 864/2021 pubbl. il 12/04/2021

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

